



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

Piazza Domenico Ricci, 1 – Cap. 60038 – Provincia di Ancona

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg. Data 27-07-20

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE TARI: ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 21:30, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BARCAGLIONI SANDRO	P	GIANANGELI FRANCO	P
CACCIAMANI ANDREA	P	COTICHELLA DANIELA	P
CESARONI MASSIMILIANO	P	BENIGNI GIULIA	P
MARCHEGIANI CHIARA	A	FEDERICI FEDERICO	P
CECCARELLI LAURA	P	FILIPPETTI GIANCARLO	A
CESARONI SANDRO	P		

Assegnati n. 11
In carica n.11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Assessori esterni:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor BARCAGLIONI SANDRO in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. Boldrini Ugo.

- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

CACCIAMANI ANDREA
COTICHELLA DANIELA
BENIGNI GIULIA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione i Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole come da prospetto che si allega;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco illustra l'argomento; poi descrive in dettaglio il piano economico finanziario anno 2020 e tariffe TARI. Segue breve dibattito. Al termine propone ai consiglieri comunali di procedere a votazione.

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso

positivo, procede all'approvazione. I criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti;

- la Deliberazione n. 57/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Paolo di Jesi, risulta istituito con la L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i. l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Assemblea territoriale d'Ambito – ATO2 ANCONA, costituito nel 2013 e pienamente operativo dal 01/01/2014;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e la differenziata, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze è svolto mediante le società pubbliche CIS srl e Sogenus spa.

Dall'aprile 2018, l'ATA Rifiuti - sulla base del Decreto n. 13 del 15.03.2018 "Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani dei Comuni dell'ATO2 Ancona – Periodo transitorio nelle more di approvazione del Piano d'Ambito di gestione dei Rifiuti in deroga al P.P.G.R. approvato con D.C.P. n. 60 del 19.04.2001, così come integrato e modificato con D.C.P. n. 79 del 28.06.2004" - ha disposto il trasferimento di tutti i conferimenti al nuovo impianto TMB di Corinaldo con cessazione dell'abbancamento presso la discarica di Maiolati Spontini; Dal settembre 2018 (e fino al 31.08.2021), l'ATA Rifiuti su delega dei Comuni, a seguito di esperimento di gara, ha affidato a diversi operatori l'appalto del trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08), trasporto e recupero di rifiuti urbani ed assimilati da spazzamento strade (CER 20 03 03), trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili da giardini e parchi (CER 20 02 01).

Nel Comune di Castelplanio, in via Brodolini snc, Frazione Pozzetto, è stato istituito il Centro Intercomunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti "Il Quadrifoglio", presso il quale gli utenti possono conferire gratuitamente differenti tipologie di rifiuti urbani ed assimilati.

Nel Centro Ambiente si possono conferire varie tipologie di rifiuti che, per qualità e dimensioni, non possono essere conferiti attraverso il servizio di raccolta domiciliare o stradale. In esso sono altresì raccolte quelle tipologie di rifiuti che sono già oggetto della raccolta differenziata stradale o domiciliare, al fine di migliorare la qualità dei materiali raccolti. Infine sono conferibili al Centro Ambiente quegli oggetti ancora in buono stato e che daranno vita al riuso.

Il comune di San Paolo di Jesi svolge, mediante il supporto della propria società in house Cis srl, l'attività di riscossione e di accertamento della tassa rifiuti.

Vista la determinazione del Direttore dell'ATA n. 83 del 25/07/2020 (come da delega conferita dall'Assemblea con deliberazione n. 05 del 27/05/2020) con la quale sono state determinate le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 per il comune di San Paolo di Jesi in applicazione della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i..

Rilevato che non risulta rispettato il limite di crescita tariffaria definito dall'art. 4 della suddetta deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF, in quanto le entrate tariffarie 2020 risultano essere superiori al limite stabilito da Arera;

Dato atto che in accordo con il Gestore (dichiarazione del 24/07/2020) e l'ATA si è potuto contenere tale aumento al 5% operando le detrazioni consentite dal comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF, al totale dei costi del gestore, sia in applicazione della decisione dell'OIC del 25 giugno 2020 in merito al riconoscimento dei maggiori costi del servizio spazzamento, oltre ad euro 1.743,00 per contenere appunto l'aumento delle entrate tariffarie entro il 5%;

Viste le entrate tariffarie riepilogate nello schema PEF di cui all'Appendice 1 alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, così come modificato dalla deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RI, per un totale di € 130.719,00;

Atteso che, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della suddetta Deliberazione ARERA, l'importo sopra determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di San Paolo di Jesi per l'anno 2020, dal quale verranno operate le detrazioni di cui alla delibera ARERA n. 2/DRIF/2020 per la determinazione da parte del Comune delle tariffe TARI che applicherà all'utenza;

Tenuto conto che la determinazione n. 83/2020 è corredata dalla relazione dell'ATA (a cui sono allegati le relazioni del Gestore CIS Srl e del Comune), dalla quale si desume sia l'attività di validazione e verifica svolta, sia la valorizzazione dei fattori e le determinazioni proprie dell'Ente territorialmente competente;

Richiamate le "... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*" nelle quali viene dato atto che "... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...*";

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che *“... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”*;

Richiamata l’ulteriore Nota di approfondimento IFEL, *“La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;*

Preso atto che la valutazione dei costi standard è già prevista nel metodo tariffario di cui alla succitata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF applicato dall’ATA per la determinazione delle entrate tariffarie 2020;

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 654 ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;
- il comma 683, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe*

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Vista la delibera ARERA n. 158/2020/R/Rif, che prevede l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti, alla luce dell'emergenza COVID -19:

A. RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

Per il solo anno 2020, sono previste le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

- a. riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall'8 marzo) per le attività con in seguenti codici ATECO: 45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61, 47.62.20 (tabella 1a ALLEGATO A delibera ARERA);
- b. riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici ATECO: 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89, 96.02, - 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.10 (tabella 1b ALLEGATO A delibera ARERA);
- c. riduzione della quota variabile nella misura del 25% (si vedano codici ATECO, Tabella 2, della predetta delibera ARERA);

Il costo di tali riduzioni verrà finanziato con i fondi trasferiti dallo stato per le funzioni fondamentali a seguito COVID;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € 130.719,00, così ripartiti, dopo la riclassificazione operata dall'ATA come previsto dall'art. 3 del MTR:

Entrate tariffarie variabili TV₂₀₂₀ € 95.845,00

Entrate tariffarie fisse TF₂₀₂₀ € 34.874,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di

utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita proporzionalmente al numero delle utenze appartenenti alla categoria utenze domestiche e non domestiche, per cui:

65,35 % a carico delle utenze domestiche;

34,65 % a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 18/3/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale "*... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*";
- Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi

amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Viste le deliberazioni ARERA nn.443/2010/R/RIF , 57/2020/R/RIF, 158/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e la determina n. 2/DRIF/2020;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:

-del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

-del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il visto di conformità del Segretario comunale reso in esecuzione del provvedimento sindacale emesso ai sensi della lettera d) dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000

Ritenuto di provvedere in merito;

Con la seguente votazione resa ni modi e forme di legge :

Consiglieri presenti e votanti : n. 9

Voti favorevoli : n. 9

Voti contrari : n. 0

Astenuti : n. 0

DELIBERA

- 1) **Per** le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di prendere atto che le entrate tariffarie del servizio integrato rifiuti anno 2020 per il Comune di San Paolo di Jesi ,definite dall'ATA con determinazione del Direttore n. 83 del 25/07/2020, in applicazione del metodo tariffario introdotto dalla deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF, ammontano ad Euro 130.719,00;

- 2) **Di dare atto** che non risulta rispettato il limite di crescita tariffaria definito dall'art. 4

della suddetta deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF (3,6%) in quanto le entrate tariffarie 2020 risultano essere superiori del 5% di quelle del 2019;

- 3) **Di dare atto** che, come risulta dalla relazione dell'ATA, in accordo con il Gestore (dichiarazione del 24/07/2020) e l'ATA si è potuto contenere tale aumento al 5% operando le detrazioni consentite dal comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF, al totale dei costi del gestore, sia in applicazione della decisione dell'OIC del 25 giugno 2020 in merito al riconoscimento dei maggiori costi del servizio spazzamento (Euro 2.135,00 di competenza di questo Comune), oltre ad ulteriori euro 2.085,00 per contenere appunto l'aumento delle entrate tariffarie entro il 5%;
- 4) **Di prendere atto** che compete ad ARERA l'approvazione definitiva delle entrate tariffarie del servizio integrato rifiuti, anche in considerazione del superamento del limite di crescita tariffario e che eventuali determinazioni difformi saranno recepite nelle modalità che saranno disposte dall'Autorità stessa;
- 5) **Di dare atto** che fino all'approvazione da parte di ARERA le entrate tariffarie determinate dall'ATA costituiscono ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della suddetta Deliberazione ARERA il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di San Paolo di Jesi, per l'anno 2020, dal quale vengono operate le detrazioni di cui alla determina ARERA n. 2/DRIF/2020 per la definizione da parte del Comune delle tariffe TARI che applicherà all'utenza;
- 6) **Di dare atto** che tali entrate tariffarie sono riepilogate nello schema di PEF di cui all'appendice n. 1 alla deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF e s.m.i., dopo le detrazioni operate ai sensi del comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF pari a Euro 4.220,00, risultano definite in Euro 130.719,00 così suddivise:
parte variabile TV2020 pari a Euro 95.845,00
parte fissa TF2020 pari a Euro 34.874,00
- 7) **Di prendere atto** che su tali importi il comune provvede ad operare le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 pari a Euro 240,00 e ad aggiungere la somma di Euro 228,00 per attività esterne ciclo integrato RU;
- 8) **Di approvare**, quindi, per l'anno 2020, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui all'**allegato B**) relativa alle utenze domestiche e all'**allegato C**) relativa alle utenze non domestiche;

- 9) **Di** quantificare in € 130.707,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- 10) **Di** approvare il piano tariffario tari per l'anno 2020 come da **allegato D**);
- 11) **Di** dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 12) **Di** applicare le riduzioni previste da ARERA nella deliberazione n. 158/2020 :

A. RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

Per il solo anno 2020, sono previste le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

- d. riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall'8 marzo) per le attività con in seguenti codici ATECO: 45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61, 47.62.20 (tabella 1a ALLEGATO A delibera ARERA);
- e. riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici ATECO: 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89, 96.02, - 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.10 (tabella 1b ALLEGATO A delibera ARERA);
- f. riduzione della quota variabile nella misura del 25% (si vedano codici ATECO, Tabella 2, della predetta delibera ARERA);

Il costo di tali riduzioni verrà finanziato con i fondi trasferiti dallo stato per le funzioni fondamentali a seguito COVID;

- 13) di trasmettere la presente deliberazione all'ATA per gli adempimenti di competenza;
- 14) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge

Consiglieri presenti e votanti : n. 9
Voti favorevoli : n. 9
Voti contrari : n. 0
Astenuiti : n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

ALLEGATO A)

- 1) Piano Economico Finanziario;
- 2) Relazione Accompagnamento ATA RIFIUTI;
- 3) Relazione PEF 2020 Comune di San Paolo di Jesi;
- 4) Relazione accompagnamento CIS srl;
- 5) Decisione soci CIS srl riequilibrio costi spazzamento;
- 6) Dichiarazione integrativa CIS srl;
- 7) Determina n. 83 del 25/7/2020 Ata Rifiuti

ALLEGATO B) Coefficienti KA e KB utenze domestiche

ALLEGATO C) Coefficienti KC e D utenze non domestiche

ALLEGATO D) Piano tariffario 2020

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Boldrini Dott. Ugo

IL PRESIDENTE

Barcaglioni Sandro

=====
Invio al Comitato regionale di controllo n.Approvata del *****
=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA`

[] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 28-07-20 al 12-08-20.

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata pubblicazione è diventata esecutiva a seguito di:

[] non essendo pervenute richieste d'invio al controllo;

[] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;

ESITO CONTROLLO

[] invio al Comitato regionale di controllo, che ne ha accusato ricezione in data 15 n. ,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

[] per l'esame favorevole del Co.Re.Co. nella seduta del ***** n.

**IL RESPONSABILE FUNZIONALE
DEL PROCEDIMENTO**

dalla Residenza comunale, li